

Art. 5.

I fiduciari di impresa svolgono gli stessi compiti assegnati alle Commissioni interne ad eccezione di quelli previsti alla lettera d) del precedente articolo.

Art. 6.

I compiti delle Commissioni interne e dei fiduciari saranno svolti senza recare intralcio alla produzione ed al normale andamento del lavoro nell'azienda.

La Direzione dell'impresa o stabilimento, sede, filiale, ufficio che abbia oltre 300 dipendenti metterà a disposizione della Commissione interna in ore da stabilirsi un ufficio perché uno o più membri della Commissione possano ricevere le comunicazioni dei lavoratori.

Art. 7.

Ai membri delle Commissioni interne ed ai fiduciari d'impresa sono estese le garanzie previste dal contratto collettivo 12 ottobre 1939, per la disciplina del trasferimento e del licenziamento dei lavoratori dell'industria che rivestono cariche sindacali.

Art. 8.

Nel primo anno di applicazione del presente accordo un terzo dei componenti delle Commissioni interne può essere nominato anche fra i prestatori d'opera che non abbiano il requisito della anzianità di servizio, previsto dal secondo comma dell'art. 2.

Art. 9.

Il presente accordo ha decorrenza dalla data della sua stipulazione ed ha durata di anni 3.

2.

13 ottobre 1944.

**ACCORDO PER LA CONCESSIONE  
DI UNA INDENNITA' STRAORDINARIA DI CONTINGENZA**

Tra la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA rappresentata dal suo Presidente ing. Fabio Friggeri assistito dal Comandante Federico Jarach e dagli ingg. Banti, Flamini, e Loreti;

e la CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO rappresentata dai Segretari on. Giuseppe di Vittorio, Achille Grandi e dott. Oreste Lizzadri, presa in esame la situazione economica dei lavoratori addetti alle aziende industriali italiane;

in applicazione dei criteri generali stabiliti dai competenti organi per la concessione di una indennità straordinaria di contingenza;

si conviene quanto segue:

Art. 1.

A tutti i lavoratori addetti alle aziende industriali italiane nel territorio già liberato è corrisposta una indennità straordinaria di contingenza nella seguente misura:  
Comune di Roma -

Uomini: L. 50 per ogni giornata di lavoro

Donne: L. 40 per ogni giornata di lavoro

Ragazze e giovani al di sotto degli anni 18: L. 30 per ogni giornata di lavoro.

Restante territorio - Uomini: L. 40 per ogni giornata di lavoro

Donne: L. 30 per ogni giornata di lavoro

Ragazze e giovani al di sotto degli anni 18: L. 20 per ogni giornata di lavoro.

Per i lavoratori che fruiscono di stipendi superiori ai limiti stabiliti dai competenti organi le indennità sopra dette saranno ridotte in misura che sarà stabilita dagli organi stessi.

Art. 2.

In caso di sospensione del lavoro prima della fine dell'orario giornaliero dovuta a causa di forza maggiore o comprovate esigenze aziendali sarà corrisposta la indennità intera quando sia stata compiuta almeno mezzo giornata di lavoro, altrimenti la indennità sarà corrisposta in proporzione alle ore giornaliere di lavoro compiute.

Art. 3.

Casi particolari di prestazioni parziali da parte dei lavoratori saranno presi in esame dalle organizzazioni competenti.

Art. 4.

I lavoratori che si allontanano arbitrariamente o ingiustificatamente dal lavoro decadono dal diritto alla indennità. Eventuali contestazioni che dovessero sorgere in merito saranno esaminate tra le aziende e le Commissioni interne.

Art. 5.

La indennità di cui all'art. 1, assorbe — fino alla concorrenza del relativo importo — le corresponsioni effettuate dagli industriali in previsione di provvedimenti generali.

Si considerano senz'altro come date a tale titolo le provvidenze concesse successivamente al 31 luglio u.s.; per le provvidenze concesse anteriormente le organizzazioni competenti esamineranno la situazione al fine di stabilire se esse costituissero un'anticipazione delle provvidenze generali.

Art. 6.

La indennità di cui all'art. 1, data la sua particolare natura, non è soggetta a nessuna trattenuta né a contributi di carattere sociale e non si considera ad alcun effetto come facente parte del salario.